

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOLPIANO E PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01.02.2026 AL
31.12.2026.**

TRA

il Comune di Volpiano, rappresentato dal Responsabile del Settore Territorio, Arch. GABRIELLA CASTAGNONE, la quale agisce ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 e art. 109 del T.U. D.lgs. 267/2000, domiciliata, ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Volpiano, giusto decreto n. 11 del 15.12.2025;

E

....., con sede legale in, Codice Fiscale/Partita Iva, iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore in data con n., rappresentata dal suo Presidente, sig., nato a il....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa;

Premesso che:

gli artt. 3 e 5 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, in base al quale il Comune è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

l'art. 118, comma 3 della Costituzione Italiana in base al quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Al Comune spetta il compito di creare le condizioni perché il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, cooperi con le istituzioni nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine;

l'art. 2 del D.lgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" - che recita "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito rapporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, le Amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa e regolamentare e nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, **attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990. Trattasi di un principio di amministrazione condivisa quale diretta applicazione dell'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 13 "Convenzioni" della L.R. n. 7/2006, gli enti locali possono sottoscrivere con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Rilevato che:

- con sede in, C.F./partita IVA, è regolarmente iscritta al registro regionale al n., previsto dalla L.R. n. 7 del 7.02.2015, quale APS;

- si inserisce quindi in una rete regionale e nazionale in grado di garantirle anche sostegno burocratico e visibilità, beneficiando inoltre di agevolazioni economiche per i suoi progetti;
- quale associazione di promozione sociale persegue in via esclusiva finalità civiche solidaristiche o di utilità sociale rimanendo escluso il perseguitamento di finalità lucrative;
- è un soggetto con cui l'Ente può stipulare convenzioni, in quanto in possesso delle conoscenze e dei requisiti necessari per promuovere un'efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione del territorio in coerenza con le proprie finalità statutarie. Possiede i requisiti di affidabilità tecnica-organizzativa, competenza, esperienza professionale e di radicamento sul territorio;
-risulta essere, per i succitati motivi, il soggetto più adatto a realizzare gli obiettivi di interesse generale previsti dall'art. 5 del Dlgs n.117/2017 sopra richiamato;

Visti altresì:

- la L.R. n. 7 del 7.02.2006 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e per la tenuta dell'albo dei beneficiari", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.1992 e s.m. e i.;

Per quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - RICHIAMI E PREMESSE

Comune ed..... approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune e promuovono, nell'ambito del territorio comunale ed a favore dei propri cittadini, forme di co-programmazione e co-progettazione per la realizzazione di attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica, ambientale della comunità locale. Per le stesse finalità il Comune collabora e sostiene le azioni d'iniziativa dell'associazione.

A tal fine intendono sottoscrivere il presente atto per formalizzare l'attività di collaborazione già in atto e per dare impulso allo sviluppo di nuovi programmi di cooperazione.

Nei successivi articoli a titolo esemplificativo e non esaustivo si delineano le rispettive competenze, utili ad entrambi i soggetti per meglio progettare e gestire le iniziative individuate,

ART. 3 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si occupa di disciplinare l'organizzazione delle iniziative che la organizza direttamente. Il Comune partecipa sia alla fase di programmazione/progettazione nelle linee generali e sia nella fase operativa attraverso forme dirette di sostegno. Tali attività sono realizzate in accordo con gli indirizzi di dettaglio concordati di volta in volta con l'Amministrazione Comunale per il miglior raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

Tali iniziative sono:

INIZIATIVA	CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
FIERA DI PRIMAVERA	€ 2.500,00
FIERA D'AUTUNNO	€ 2.000,00
NATALE A VOLPIANO	€ 8.000,00
POESIE IN CASCINA	€ 400,00
CARNEVALE DEI RAGAZZI	€ 7.000,00
NOTTI D'ESTATE	€ 13.100,00
FESTA PATRONALE	€ 12.000,00

Durante l'anno detto programma potrà essere arricchito o modificato con specifiche ulteriori iniziative, i cui contenuti saranno, comunque, convenuti tra le parti anche in relazione agli aspetti economici, da formalizzarsi con apposito atto.

ART. 4. - SUPPORTO DEL COMUNE PER LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE.

Il Comune fornisce supporto per le iniziative che organizza direttamente di cui all'art. 3 punto a).

Partecipa sia alla fase di programmazione/progettazione e sia nella fase operativa attraverso forme dirette e indirette di sostegno. Tali attività sono realizzate in accordo con gli indirizzi di dettaglio dell'Amministrazione comunale per il miglior raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Il supporto/sostegno di cui al paragrafo precedente consiste in:

- partecipazione alla fase di programmazione e progettazione;
- concessione del patrocinio e uso dello stemma del comune;
- concessione gratuita di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento degli eventi, a norma del vigente Regolamento comunale;
- concessione dell'uso di attrezzatura di proprietà del comune o messa a disposizione (es. palchi, sedie, transenne, gazebo, altre strutture ecc.) ed eventuali operazioni di montaggio e smontaggio;
- utilizzo di sale e spazi chiusi di proprietà o in uso dell'Amministrazione;
- fornitura di energia elettrica presso i punti già a disposizione sul territorio;
- apposizione e fornitura di segnaletica stradale;
- predisposizione di nulla osta/permessi/autorizzazioni connessi alle attività, fatto salvo il rispetto della normativa di riferimento, su richiesta dell'associazione. L'associazione rimane responsabile della manifestazione nella sua interezza compresi gli aspetti di sicurezza per gli aspetti di competenza. Il piano di sicurezza, previo accordo con il comune, potrà essere fornito dallo stesso. Rimane a carico dell'associazione mettere a disposizione il personale abilitato al controllo della normativa antincendio e di staff;
- gestione della viabilità urbana e vigilanza durante le manifestazioni, se necessario;
- supporto comunicativo: l'amministrazione utilizzerà i propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni;
- fornitura di eventuali altri supporti logistici, tecnici, organizzativi, se in possesso, che
- si rendano necessari per la buona riuscita della manifestazione, da individuarsi, preventivamente, insieme a in riferimento alle specifiche iniziative. L'importo dei benefici concessi, in termini di gratuità e utilizzi agevolati, sarà oggetto di opportuna valorizzazione.

Il Comune fornisce il supporto nei termini sopraindicati previa richiesta e accordo con l'associazione.

ART. 5 — COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITA' PROMOSSE DAL COMUNE

L'associazione cura l'attuazione del programma, in riferimento ai seguenti aspetti da concordarsi nel dettaglio per ogni evento con il Comune:

- gestione complessiva dei rapporti con le altre associazioni/enti coinvolti nel progetto, degli artisti, operatori culturali, tecnici e altro personale la cui prestazione si renda necessaria per la realizzazione delle iniziative;
- espletamento delle pratiche S.I.A.E./LEA/ASL ecc.;
- accoglienza degli artisti o personalità ecc.;
- promozione delle iniziative, attraverso ideazione e stampa di idoneo materiale pubblicitario concordato con il comune;
- cura di ogni altro aspetto artistico e tecnico e gestionale che si renda necessario per la buona riuscita degli eventi.

ART. 6. — OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione.....si impegna:

- a svolgere le attività di cui alla presente convenzione, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dalle indicazioni del Comune stesso con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa, tenendo sempre presente l'interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo territoriale nell'ambito di sua competenza ed assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività svolta;
- ad ottenere, prima di ogni evento di iniziativa propria e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa con particolare riferimento alla normativa in materia di viabilità, occupazione di suolo pubblico, polizia amministrativa, sicurezza ecc.;
- a citare sempre il Comune di Volpiano come ente di riferimento, riportandone lo stemma su tutti i canali promozionali e materiale informativo prodotto;

Per le iniziative l'Associazione provvederà, altresì, alla diffusione del materiale pubblicitario, per dare voce alle iniziative attraverso la realizzazione di totem informativi o altri strumenti, e lo svolgimento del servizio di affissione di manifesti/locandine sulle bacheche comunali, previo accordo con il comune, operando in funzione delle proprie disponibilità tecniche, umane ed economiche.

ART. 7. — CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Comune per le attività di cui all'art. 3 assegna un contributo a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate preventivato in € 45.000,00.

Il contributo viene erogato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.06.2024 con le seguenti modalità:

- preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del Regolamento comunale sopra citato;
- se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Responsabile del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

L'ammontare del contributo non può superare il 95% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o iniziativa economica ammessa a finanziamento come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.

Con comunicazione di Giunta Comunale del 12.01.2026 è stato espresso parere favorevole di finanziare in deroga al 95% il contributo per le seguenti iniziative:

- Festa Patronale € 12.000,00 anziché € 11.400,00;
- Carnevale dei ragazzi € 7.000,00 anziché € 6.650,00;
- Natale a Volpiano € 8.000,00 anziché € 7.600,00

Per la rendicontazione dei contributi, i beneficiari dovranno presentare:

1. breve relazione dell'iniziativa;
2. rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
3. idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

Le spese e le entrate dovranno essere veritieri e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivate.

ART. 8 ULTERIORI ATTIVITÀ

Le parti convengono di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente accordo con lo svolgimento di altre attività previste e consentite dalla L.R. n. 7/2016 e dalla L.R. n. 36/2000 che.....si rende disponibile a svolgere nell'interesse collettivo. L'integrazione della presente convenzione verrà eseguito con apposito ed idoneo atto dell'Ente.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

.....dovrà produrre la polizza infortuni e malattie a favore dei volontari iscritti e destinati alle attività oggetto della presente convenzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto. L'Associazione risponde per eventuali danni a terzi, per lesioni e danni a cose, derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, anche svolte tramite i volontari della associazione stessa ed in generale delle persone delle quali deve rispondere, tramite apposita copertura di responsabilità civile terzi. L'Associazione dovrà altresì rispondere per eventuali danni arrecati ai beni, attrezzature, immobili di proprietà della amministrazione stessa qualora non utilizzati correttamente.

ART. IO - PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale, volontario o dipendente, sarà messo a disposizione dall'Associazione per lo svolgimento delle iniziative di cui alla presente convenzione senza alcun obbligo fiscale o contributivo per il Comune. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione. L'Associazione si assume la diretta ed esclusiva responsabilità per l'osservanza di tutte le norme in vigore in relazione al rapporto intercorrente con i propri associati, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 11. - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Il Comune di Volpiano assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Associazione, attraverso la verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita

delle azioni ivi contemplate.

ART. 12. – DURATA

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026 con possibilità di rinnovo previo accordo rinegoziato fra le parti. Non è consentito il tacito rinnovo.

ART. 13. - RECESSO DALLA CONVENZIONE

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione anticipatamente alla scadenza, dandone comunicazione motivata all'altra parte almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale il rapporto deve intendersi concluso, mediante posta elettronica certificata.

ART. 14 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune dichiara ed informa, e prende atto, che i dati personali tutti illustrati qui e nei documenti richiamati o previsti verranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali e per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti dalla presente convenzione, ovvero per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune.

ART. 15 – CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (art. 1337 e 1366 del Codice Civile). Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Torino.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Associazione La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, giusto decreto n. 131 del 1.07.2019 rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attestante l'iscrizione della nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (con successiva trasmigrazione in quello nazionale).

ART. 18 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove disposizioni di legge o regolamento aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato si procederà alla loro applicazione automatica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Volpiano,
Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Gabriella CASTAGNONE